



STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI SEZIONE DI SALERNO

ART. 1 | COSTITUZIONE

1. È costituita dal 1979, la Sezione di Salerno dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all'AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) e all'EYBA (European Young Bar Association), con sede presso il palazzo di giustizia del Tribunale circondariale di Salerno.
2. Il presente regolamento disciplina l'attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono quest'ultime.

ART. 2 | SCOPI ED ATTIVITÀ

1. Gli scopi e l'attività della sezione sono indicati dall'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

ART. 3 | PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'AIGA è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti, nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

ART. 4 | SOCI E QUOTE

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari, benemeriti e sostenitori. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione (in breve CDS) può proporre al Congresso di deliberare la iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione almeno tre mesi prima della convocazione della assemblea elettiva che, invece, non è dovuta dai soci d'onore.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei praticanti ovvero l'Albo degli avvocati del Tribunale di Salerno. Il numero dei soci è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, con allegato versamento della prima quota annuale, al CDS che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
4. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà l'espulsione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti e, comunque, inderogabilmente entro il 31 luglio di ogni anno.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal CDS, per dimissione o per raggiunti limiti di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ultimo congresso ordinario. Il socio decaduto o cancellato per morosità che intenda iscriversi nuovamente all'associazione dovrà provvedere alla purgazione della morosità pregressa per poter essere riscritto, rimettendo la quota dell'anno di competenza e di quello precedente.
6. Il CDS può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o

agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale.

7. Il CDS può deliberare l'espulsione del socio se resta inattivo, ovvero non partecipa alle attività fondamentali dell'Associazione.

8. Il CDS può deliberare l'espulsione del socio per inattività anche se ricopre una carica nazionale, locale o sia membro del direttivo, per i quali si intende per inattività oltre alle ipotesi del precedente comma anche l'assenza a tre direttivi consecutivi senza giusta motivazione o due eventi consecutivi senza giustificazione. Eventuali giustificazioni devono essere inviate al Presidente, al Vice Presidente o al Segretario per iscritto, a mezzo mail certificata, a mezzo mail ordinaria o a mezzo messaggio mediante qualsiasi canale di messaggistica.

9. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.

PARTE SECONDA: ORGANI E FUNZIONI

ART. 5 | ORGANI

1. La struttura della Sezione comprende:

- a. il Presidente;
- b. il CDS;
- c. la Conferenza locale degli iscritti alla Sezione ed eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi;
- d. la Consulta dei Presidenti della Sezione;
- e. l'assemblea dei soci;
- f. la consulta dei praticanti.

ART. 6 | PRESIDENTE ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l'Ufficio di Presidenza, il CDS, la Conferenza locale degli eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, la Consulta dei Presidenti e l'Assemblea dei soci; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovraintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza è parte integrante del CDS ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente o Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione della Associazione e più specificamente:

- i Vicepresidenti o il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
- il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

ART. 7 | CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE

1. Il CDS è composto dal Presidente (che lo presiede), da 12 membri (tra i quali un consigliere assume la carica di Vicepresidente - eventualmente, su proposta del Presidente, possono essere indicati due Vicepresidenti - uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più consiglieri nazionali (uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361). Del CDS fanno parte di diritto il past Presidente ed i soci che eventualmente ricoprono la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto di voto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del CDS. Alle adunanze del CDS partecipano senza diritto di voto anche i membri del Collegio dei Probi Viri di Sezione.

2. Il CDS è convocato dal Presidente, almeno una volta a semestre, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso inviato almeno sette giorni o, in caso di urgenza, *ad horas*, ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidenti o dal Segretario.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
4. Il mandato del componente del CDS ha normalmente durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente. Il Consigliere di sezione che, senza giustificato motivo, si assenti per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto.
5. Il Consiglio:
 - a) elegge il/i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
 - b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l'odg; mantiene i contatti con il CdO, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
 - c) stabilisce l'ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
 - d) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell'Assemblea.
 - e) provvede ad adottare le deliberazioni di ammissione di nuovi associati, promuove le manifestazioni dell'associazione, affida incarichi specifici ai propri membri, delega gli associati a particolari compiti, adotta provvedimenti di richiamo, emette decisioni sulle questioni demandategli dallo statuto, dal regolamento e su quelle proposte dagli associati.

ART. 8 | CONFERENZA LOCALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ED ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI

1. La Conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, all'Assemblea dei delegati o dell'OUA, alla Cassa di previdenza forense.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della sezione che la convoca almeno una volta all'anno.
3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono indicati dallo Statuto.

ART. 9 | CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLA SEZIONE

1. La Consulta è composta dagli iscritti alla Sezione che hanno ricoperto la carica di Presidente della Sezione. Gli ex presidenti della Sezione sono membri di diritto, qualora abbiano confermato al Presidente in carica entro 5 giorni dalla sua elezione, di voler far parte della Consulta.
2. I componenti della Consulta decadono con il Presidente della Sezione e qualora non siano più iscritti alla sezione.
3. Tale organo ha funzione consultiva del CDS e viene convocato dal Presidente della Sezione qualora occorra affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita della Sezione.

ART. 10 | ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno, ed è composta da tutti i soci della Sezione in regola con il pagamento delle quote associative annuali, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purché aderenti all'associazione da almeno tre mesi.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, inoltrato a mezzo mail e pubblicato sul sito internet, da comunicare ai soci almeno quindici giorni prima della sua celebrazione.
3. L'assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione, approva il rendiconto annuale, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo di Sezione ad esso collegato a scrutinio segreto.
4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa del Presidente di Sezione in virtù di richiesta di almeno 1/3 dei componenti del CDS, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei soci effettivi in regola con il versamento delle quote; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo.
5. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, oppure, in mancanza, dal Consigliere di Sezione più anziano d'età. L'Assemblea può revocare il Presidente ed il Consiglio Direttivo ad esso collegato con mozione di sfiducia che raccolga un quorum di almeno 2/3 dei soci iscritti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti soci effettivi. Per deliberare modifiche del Regolamento di Sezione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti soci effettivi.

PARTE TERZA: ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 11 | ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Presidente è tenuto a versare al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto ed a comunicare al Segretario Nazionale, entro la medesima data, l'elenco degli iscritti utilizzando l'apposito modulo informatico a tal fine trasmesso e comunicato dal Segretario Nazionale.

2. Sempre entro il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso ordinario o, in ogni caso, 30 giorni prima del voto il Presidente è tenuto a comunicare al Segretario Nazionale:

- a. la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente;
- b. i nominativi dei delegati al Congresso e, nell'anno del congresso, entro 5 giorni prima dell'inizio del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso. In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

3. Ai sensi dello Statuto, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 30 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.

ART. 12 | ASSEMBLEA PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL CONGRESSO

1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.

2. Ai sensi dello Statuto, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale - dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.

3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l'inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale:

- a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali;
- b) i nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5, oltre al Presidente, quale Delegato di diritto) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea di sezione, allegandone copia del verbale.

PARTE QUARTA: ELEZIONI

ART. 13 | ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA

1. Nel periodo tra il 1° Giugno ed il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso Ordinario, si tiene l'assemblea di sezione per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo a prescindere dal termine di cui al presente comma ma la Sezione deve procedere comunque a nuove elezioni entro il 31 Luglio dell'anno del Congresso Ordinario.

2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati al Congresso ed i supplenti in numero pari agli effettivi.

3. L'assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, gli 12 consiglieri del CDS e i 3 supplenti al medesimo collegati, nonché gli eventuali consiglieri nazionali.

4. Per esercitare l'elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti all'associazione da almeno 3 mesi. A parità di preferenze, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla

Sezione.

5. Il Presidente - e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente - ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'assemblea per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di sezione, il subentro dei consiglieri supplenti non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.

6. Le candidature vanno presentate al Presidente entro il quindicesimo giorno precedente rispetto alla data di celebrazione dell'assemblea elettorale in una lista unitaria comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla Presidenza, di 12 nominativi candidati effettivi collegati (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei nominativi degli eventuali consiglieri nazionali cui la sezione ha diritto. I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista, in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 giorni.

ART. 14 | ELEZIONE NEL CDS

1. Il Presidente, convoca il primo CDS entro 16 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente, o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina i suoi componenti, il/i Vicepresidente/i, il Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa. del Collegio dei Probi Viri aggregato al CDS provvede a nominare al proprio interno il Presidente.

ART. 15 | ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE

1. Il Presidente partecipa all'Assemblea convocata, nel primo CDN successivo all'elezione del Presidente Nazionale, dal Presidente della Sezione capoluogo di regione, per eleggere il Coordinatore Regionale.

PARTE QUINTA: INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 17 | INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE

1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi. La carica di Presidente Nazionale o Presidente di Sezione è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere.

2. La carica di Presidente di Sezione, di membro di Giunta, di consigliere del CDN (ricoperta non in quanto Presidente di Sezione) può essere mantenuta non oltre il secondo mandato consecutivo. Il Presidente Nazionale non è rieleggibile. Per mandato si intende un incarico di durata superiore alla metà di quanto previsto dal presente statuto.

3. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l'attività degli associati, l'AIGA promuove il principio della rotazione degli incarichi. All'uopo, qualunque carica assunta dal socio in Organismi Forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale) è incompatibile con la carica di Presidente del C.d.O., del C.N.F., della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi. La carica di componente della Consulta è incompatibile con ogni altra carica di consigliere del CDS.

PARTE SESTA: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 | INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE

1. Lo Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione.

2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo Nazionale.